



COMUNE DI NORAGUGUME

Provincia di Nuoro

ORDINANZA SINDACALE Nr. 5 del 21/04/2023

OGGETTO: PULIZIA TERRENI E PROFILASSI DELLE MALATTIE PARASSITARIE ANNO 2023

IL SINDACO:

ACCERTATO che nel centro urbano e nella periferia sono presenti numerosi terreni, aree, cortili e giardini di proprietà privata e pubblica invasi da erbacce, sterpaglie, rovi, stoppie ed altro materiale secco potenzialmente pericoloso per il rischio di incendi con conseguente grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

DATO ATTO che, molto spesso, tali aree diventano ricettacolo di rifiuti vari e costituiscono un habitat ideale per la proliferazione di ratti, zecche, zanzare, cavallette;

RILEVATO che il mancato taglio, a cura dei proprietari, delle siepi e dei rami delle piante che protendono verso la strada pubblica arreca disturbo alla circolazione stradale;

RITENUTO pertanto necessario che i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di terreni, di proprietà di privati o di enti pubblici, provvedano ad effettuare, tempestivamente, gli interventi di pulizia e manutenzione al fine di tutelare la pubblica incolumità e l'integrità del patrimonio ambientale;

RILEVATA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e dell'incolumità delle persone al fine di prevenire il rischio di incendi e l'insorgenza e la diffusione delle malattie parassitarie;

VISTA la Legge n. 225/92 come modificata e integrata dalla Legge n.100/2012, che individua il Sindaco quale autorità comunale in materia di Protezione Civile;

VISTA la legge n.152/2006 "Norme in materia Ambientale";

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA:

ai proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d'uso del suolo, situati nel centro abitato, e nella fascia periurbana per almeno 200 (duecento) metri dal limite dell'abitato, di provvedere:

- a. allo sfalcio delle erbe, del fieno, delle sterpaglie, alla regolazione delle siepi, al taglio dei

rami, alla pulizia delle aree prospicienti le strade comunali. Gli sfalci potranno essere conferiti alla ditta che espleta il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità previste nel punto 11. dell'art. 1 del contratto d'appalto, previa chiamata al n. verde 800029187;

è assolutamente vietata, nel centro abitato, qualsiasi operazione di abbruciamento in quanto causa di pregiudizio per la salute pubblica e di rischio elevato di incendio in prossimità delle abitazioni.;

b. alla eliminazione dei ristagni d'acqua che possono favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti e insetti nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche ecc.) che in tali ambienti completano il loro ciclo vitale.

AVVERTE:

In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale potrà eseguire la pulizia delle aree a elevato rischio di incendio con addebito dei costi ai soggetti inadempienti.

Salvo i casi previsti dal codice penale o da leggi speciali le infrazioni i trasgressori delle prescrizioni antincendio saranno perseguiti la con le sanzioni amministrative pecuniarie di legge, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali.

DEMANDA:

alla competente Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE:

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per darne pubblicità;

- venga trasmessa alla Polizia Locale dell'Unione di Comuni "Marghine", al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, alla Stazione Carabinieri di Dualchi.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n.1034 e ss.mm.ii.;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, in via straordinaria al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Dott.ssa Rita Zaru